



TRIBUNALE DI PESARO

Il Tribunale, composto dai magistrati

Dott. Davide Storti	PRESIDENTE
Dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
Dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata in data 11.03.2021 dalla società PADA ENGINEERING SRL, in persona degli amministratori pro tempore, con sede in Colli al Metauro – fraz. Saltara, via G.B. Pirrelli ed esercente l'attività indicata di cui all'allegato n. 1 del ricorso;

rilevato che

- la debitrice chiede termine per depositare la proposta ai sensi dell'art 161, comma 6, L.F.;

ritenuto che

- la richiesta di concessione del termine appare ammissibile ai sensi del citato art. 161, co. 6, L.F., atteso che la domanda è corredata dai bilanci relativi agli ultimi esercizi 2017, 2018, 2019 (quanto all'esercizio 2020, per il quale – posto che in seguito alla legislazione emergenziale di cui al d.lg. n. 18/20 e succ. modifiche non è ancora decorso il termine per la convocazione dell'assemblea ai fini dell'approvazione del bilancio - è stato prodotto uno stato economico/patrimoniale), da un aggiornato certificato camerale e dall'elenco nominativo dei creditori ed atteso che la debitrice non ha presentato negli ultimi due anni analoga domanda ai sensi del citato art. 161 co. 6, L.F.;
- ritenuto che appare congruo, allo stato, concedere il termine di giorni 60 – salve eventuali proroghe - previsto dal combinato disposto di cui ai commi 6 e 8

dell'art. 161 L.F. per presentare la proposta e la documentazione di cui all'art 161, co. 2 e 3, L.F.;

- appare opportuno, imporre alla debitrice, ai sensi dell'art 161, comma 8, L.F., l'obbligo di informare il Tribunale sulle attività anche finanziarie svolte medio tempore dall'impresa e sull'attività svolta per la predisposizione del progetto e del piano;
- appare inoltre opportuna la nomina di un Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art 161 L.F, con compiti di vigilanza sull'attività svolta dalla debitrice;

rilevato che, con la domanda di concessione del termine, la società richiede altresì lo scioglimento o, in subordine, la sospensione dei contratti bancari meglio indicati alla pag. 49 dell'istanza ed aventi ad oggetto anticipazioni di credito su fatture o su ri.ba.; ritenuto che, a norma dell'art. 169 bis L.F., se pare in astratto oggi ormai possibile – in linea con quanto predicato dalla giurisprudenza maggioritaria (tra le prime, vd. Trib. Piacenza 01.03.2013) – anche in occasione della domanda di preconcordato avanzare detta istanza, deve tuttavia escludersi, in assenza (come qui avviene) di una precisa indicazione delle caratteristiche fondamentali della proposta e del piano e quindi in assenza della possibilità di verificare che gli effetti irreversibili prodotti dallo scioglimento dei contratti siano conformi alla migliore realizzazione del piano e finalizzati al miglior soddisfacimento dei creditori, la facoltà di richiedere lo scioglimento del contratto, tenuto conto, appunto, in particolare dell'effetto irreversibile che ciò provocherebbe (vd. sul punto Trib. Ravenna 30.05.2014); ritenuto che, nel caso di specie, lo scioglimento risulterebbe comunque inibito dalla impossibilità di verificare se sia rispettato il requisito normativamente previsto della mancata completa esecuzione dei contratti da entrambe le parti (al riguardo, vd. cass. n. 11524/20 proprio in materia di scioglimento del contratto di anticipo su fatture, effetti, ecc.); ritenuto che, a giudizio del Collegio, sia opportuno, prima di decidere sulla sospensione, acquisire il parere del nominando Commissario giudiziale, il quale quindi – una volta accettata la carica – è invitato a rendere, nel termine di 10 giorni, il proprio parere scritto sulla richiesta della società debitrice; ricordato che la sospensione – come detto unica misura concedibile in questo frangente – può comunque essere accordata per un periodo massimo di 60 giorni,

ragion per cui si invita la ricorrente a (ri)valutare l'opportunità e la convenienza di una simile misura

p.q.m.

(-) concede alla debitrice, ex art 161, comma 6, L.F. termine di giorni 60, con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento per presentare la proposta e la documentazione di cui all'art 161, co. 2 e 3, L.F.;

(-) nomina Commissario Giudiziale il dott. Bartolucci Francesco con studio in Fano il quale dovrà vigilare sull'attività che l'impresa ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;

(-) rigetta, allo stato, la domanda di scioglimento dei contratti (di cui alla pag. 49 della domanda) avanzata dalla parte debitrice, riservando la decisione sulla subordinata istanza di sospensione degli stessi all'esito del parere reso dal Commissario;

(-) invita il Commissario a rendere, quindi, il suddetto parere nel termine di 10 giorni dalla nomina;

(-) ordina che la debitrice ponga a disposizione del Tribunale e del Commissario Giudiziale i libri contabili ex art 170 co. 2 L.F.;

(-) dispone che la ricorrente, ogni 30 giorni, depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul registro delle imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario Giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle variazioni di magazzino e delle operazioni attive e passive effettuate o maturate nel periodo successivo alla presentazione del ricorso, relative all'amministrazione ordinaria e/o straordinaria effettuata;

segnala altresì, alla parte ricorrente che:

- non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

- non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies L.F.;
- non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies L.F.;
- in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Pesaro, il 16.03.2021

Il Presidente